

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 03/03/2020

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI D.LGS. 507/93 - ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 03 del mese di Marzo alle ore 16:20, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P
ZANNA MILENA	VICE SINDACO	F	P
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE	F	P
GOVONI FEDERICA	ASSESSORE	F	P
SOVERINI CHRISTIAN	ASSESSORE	F	P
ZANETTI ANGELO	ASSESSORE	F	P

Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Anna Rosa Ciccia , anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15/11/1993, n.507, Capo I – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni- con particolare riferimento all’art. 2 “Classificazione dei Comuni”: Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall’Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti 5 classi: classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti; classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti; classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti; classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti; classe V comuni fino a 10.000 abitanti;

Rilevato:

- che la popolazione residente al 31 dicembre 2018 nel Comune di Valsamoggia era pari a 31.209 abitanti ne consegue che il Comune di Valsamoggia rientra nella III classe;
- che le tariffe base per le diverse tipologie di pubblicità e per ciascuna classe di Comuni sono stabilite dagli articoli 12-15 del citato D. Lgs. n. 507/1993;
- che gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 507/1993 prevedono casi di riduzione e di esclusione dalle tariffe di cui agli articoli precedenti;
- che gli importi dei diritti per le pubbliche affissioni per ciascun periodo di tempo e per ciascuna classe di Comuni sono stabiliti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, il quale prevede anche i casi di maggiorazione del diritto;
- che gli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/1993 prevedono casi di riduzione e di esclusione dal pagamento dei diritti di cui all’articolo precedente;
- che con D.P.C.M. del 16/02/2001 sono state aumentate le tariffe base relative all’imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, fissate dal Decreto Legislativo n.507/1993;

Visti:

i regolamenti per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottati dai medesimi Comuni con le deliberazioni a fianco di ciascuno indicate:

- Comuni di Bazzano – deliberazione consiliare n.61 del 30/9/1994;
- Comune di Castello di Serravalle – deliberazione consiliare n.38 del 30/6/1994;
- Comune di Crespellano – deliberazione consiliare n.53 del 29/6/1994;
- Comune di Monteveglio - deliberazione consiliare n.14 del 26/3/2002;
- Comune di Savigno - deliberazione consiliare n.28 del 30/6/1994;

Rilevato che i regolamenti di cui sopra dei Comuni di Bazzano e Crespellano ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 507/93 suddividono le località dei propri territori in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del 65% (sessantacinque per cento). Tale maggiorazione viene applicata al Comune di Valsamoggia alle sole località di Bazzano e Crespellano, limitatamente alle strade situate in categoria speciale come da elenco allegato A al presente atto.

Richiamato il disposto della legge di stabilità 2019, n. 145 del 30/12/2018 il quale all’art. 1 comma 919 ha stabilito che:

“a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”;

Ritenuto opportuno, anche al fine di salvaguardare l’equilibrio complessivo del bilancio

preventivo, a decorrere dall'1/1/2020 applicare l'incremento del 20 per cento alle superfici superiori al metro quadrato;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17/12/2019), con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2020, con cui si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e si autorizza ai sensi dell'art 163 comma 3 Dlgs 267/200 l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione;

Vista altresì la determina n. 1008 del 23/12/2019 del Responsabile del Servizio Entrate, avente ad oggetto l'affidamento della gestione in concessione del servizio delle pubbliche affissioni per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni periodo 01/01/2017 – 31/12/2019 – estensione periodo contrattuale 01/01/2020 - 31/12/2022 CIG 8151380B90– alla ditta ICA srl;

Vista la deliberazione di G.C. n. 10 del 21/01/2020 “Proroga scadenza imposta comunale sulla pubblicità anno 2020” con la quale si differiva il termine per il versamento dell'imposta di pubblicità per l'anno 2020 al 30/04/2020;

Visto il D. Lgs. Del 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **Di stabilire**, per i motivi precisati in premessa, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, per l'anno d'imposta 2020, nella misura prevista per la classe III del decreto legislativo 507/93 come risulta dall'allegato B al presente atto;
2. **Di mantenere** la maggiorazione del 65% (sessantacinque per cento) per la categoria speciale alle sole località di Bazzano e Crespellano, limitatamente alle strade ricadenti in tale categoria come specificato nell'allegato A al presente atto;
3. **Di stabilire** pertanto che per le superfici superiori al metro quadrato l'aumento complessivo

della tariffa base stabilita con il D.P.C.M. 16/02/2001, così come previsto dall'art. 1 comma 919 della legge n. 145 del 30/12/2018 è pari al 20% (venti per cento);

4. **Di trasmettere** copia del presente atto al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI D. LGS. 507/93 - ANNO 2020

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 28 del 03/03/2020 , il sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Valsamoggia, 03/03/2020

Il Responsabile del Servizio
PALLOTTI CARMEN

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI D. LGS. 507/93 - ANNO 2020

Sulla presente proposta di deliberazione n° 28 del 03/03/2020 si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 03/03/2020

Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/03/2020 e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

Valsamoggia, 07/03/2020

L'incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 17/03/2020, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000